



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publica di PROSECUZIONE del 21-11-2012

Deliberazione n. 196

Oggetto:

Causa " Caiazza Beniamina c/Provincia"- Sentenza n. 284/11 del Giudice di Pace di Patti .
Riconoscimento della somma di € 1.896,84 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194
lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila due, il giorno ventuno del mese di NOVEMBRE nell' Aula
Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi
scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con
la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass. -

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CAZZO Salvatore <u>PEZZANO</u>	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina		X
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) <u>BARBUOTTA ANTONINO</u>		X

A riportare n.

Totale n.

8 15

18 27

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL COMITATO ENRICO BIVONA

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO CAVALLO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
U.O. "Legale e contenzioso"
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che il Giudice di Pace di Patti con sentenza n. 284/11 depositata in cancelleria il 01/07/2011, definitivamente pronunciandosi sulla causa "Caiezza Beniamina c/Provincia" ha condannato questo Ente, solidalmente al Comune di Montagnareale, al risarcimento dei danni subiti, oltre gli interessi di legge e spese processuali, che qui di seguito vengono riportate:

Risarcimento danni		€	906.00
interessi legali	(26/07/2008-13/03/2012)	€	66.20
Onorari e diritti		€	615.00
Spese gen. 12,50%	su (€ 615.00)	€	76.87
C.P.A. 4%	su (€ 691.87)	€	27.67
I.V.A. 21%	su (€ 719.55)	€	151.10
Spese non imponibili		€	54.00

	TOTALE	€	1.896,84

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 1.896,84 derivante dalla sentenza 284/11 del Giudice di Pace di Patti può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza 284/11 del Giudice di Pace di Patti;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 1.896,84 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D. Lgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

fr. 48/09 idf m.d.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

Copia sentenza 284/11 del Giudice di Pace di Patti-

Conteggi re mida-

Il Vice Presidente Vicario Enrico Bivona, pone in discussione il punto n. 19 dell'o.d.g. avente per oggetto: " *Causa CAIEZZA Beniamina c/Provincia - Sentenza 284/11 del Giudice di Pace di Patti*". *Riconoscimento della somma di euro 1.896,84 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett a) D.Lgs. 267/2000*". Da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere dei Revisori dei Conti e dei nominativi dei legali che sono intervenuti nel giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro, interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e quindi, non creare le condizioni, perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti debiti fuori bilancio, alla Corte dei Conti, per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

La votazione palese, mediante sistema elettronico, assistita dagli scrutatori: Stefano Mazzeo, Maurizio Palermo e Rosalia Danzino registra il seguente esito:

Presenti:18

Votanti:15

Favorevoli:14

Contrari: 1

Astenuti: 3 (A. Scimone, R. Danzino ed A. Calabrò)

Il Consiglio approva .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 16/3/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 02 MAG. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA AD 117/05

MESSINA 20/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

Emilio BONOMI

Il Segretario Generale

F. to FILIPPO MERTACOLA

F. to AVV. ANTONINO CAIASSO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 16 DIC. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA 13 DIC. 2012



IL D.R. U.O.A.
(dott. ss. Giovanna D'Angelo)



COPIA

PROVINCIA DI MESSINA	102/145
22 NOV 2011	286/11
1° DIPARTIMENTO - A. U.D.	1381/11
	88/11
	52/e/09

102/145
286/11
1381/11
88/11
52/e/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Patti, nella persona dell'Avv. Domenico Calabrò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 52/C/2009, avente per oggetto: risarcimento danni da incidente stradale promossa da:

CAIEZZA BENIAMINA, nata l'01/04/1945 a Montagnareale ed ivi residente in C/da Laurello n. 105, codice fiscale CZZBMN45D41F3950, elettivamente domiciliata in Patti Via Maddalena n. 33, presso e nello studio degli Avv.ti Giacomo Prinzi e Vera Germanò dai quali è rappresentata e difesa,

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI MONTAGNAREALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Virzi

CONVENUTO

- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino
- **FARO ASSICURAZIONI**

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

1. Ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Montagnareale, per il sinistro del 26/07/2008 per responsabilità ex art. 2043 e 2051 cc per non aver provveduto alla manutenzione della strada di sua proprietà né alla segnalazione del pericolo;
2. Ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro l'istante subiva danni alla Fiat 500 tg. BG 503 GD, quantificati in €1.812.00;

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
23/11/2011
Protocollo n°0039158/11

6286/02
24 NOV. 2011

3. Condannare il Comune di Montagnareale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 1.800,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi sino alla data del soddisfo;

4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio

Per il convenuto Comune di Montagnareale:

- autorizzare ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 269 c.p.c, la chiamata in giudizio della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Montagnareale stante che la strada in cui si è verificato il sinistro appartiene alla Provincia Regionale di Messina;
- ritenere e dichiarare che il Comune di Montagnareale non ha responsabilità alcuna relativamente a quanto lamentato dalla sig.ra Caiazza Beniamina con l'atto introduttivo del giudizio;
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare parte attrice o di chi ragione al pagamento di spese e compensi di causa.

Per il terzo chiamato in causa Provincia di Messina:

- Autorizzare la Provincia di Messina, in persona del Suo Presidente pro-tempore a chiamare in causa la FARO ASSICURAZIONI in persona del suo legale rappresentante p.t., al fine di essere manlevata e garantita da ogni danno o pregiudizio che possa derivarle in conseguenza dell'atto di citazione per cui è causa;
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate e, quindi, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente del Comune di Montagnareale che ha sempre curato la manutenzione della strada in questione;



- Ritenere e dichiarare il diritto della Provincia di Messina di essere manlevata e garantita dalla FARO ASSICURAZIONI da ogni danno o pregiudizio che possa derivargli in conseguenza dell'atto di citazione per cui è causa;
- Ritenere e dichiarare inammissibile la prova per testi, così come articolata da parte attrice ed in caso di accoglimento ammettere l'Amministrazione deducente alla prova del contrario con l'esame degli stessi testi indicati dall'attrice;
- Ammettere prova per testi sulle circostanze indicate in atto;
- Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e articolazione di mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari;
- Emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale;
- Con vittoria di spese compensi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione, depositato il 28/01/2009, per ottenere il risarcimento danni subiti dalla propria autovettura Fiat 500, la sig.ra Caiezza Beniamina conveniva in giudizio il Comune di Montagnareale per il seguente motivo:

1. negligenza da parte del Comune di Montagnareale che ometteva di provvedere alla corretta collocazione, sistemazione, manutenzione e segnalazione di una "grata di raccolta delle acque" che trovavasi in località Laurello sulla strada comunale e che al passaggio della Fiat 500, guidata nell'occorso dal sig. Buzzanca Giuseppe, figlio dell'attrice, precipitava sulla parte anteriore del veicolo, cagionandogli ingenti danni. Gli stessi Carabinieri, intervenuti sul posto, redigevano giusto verbale di rilevamento del fatto accaduto.


All'udienza fissata l'Avv. Prinzi per l'attrice e l'Avv. Virzi per il Comune di Montagnareale insistevano in domanda. L'Avv. Virzi chiedeva ammettersi la chiamata in causa del terzo Provincia di Messina, richiesta contestata dal procuratore dell'attrice, ma autorizzata da questo Giudice che rinviava la causa all'udienza del 16/06/2009, nella quale si costituiva la Provincia di Messina con l'Avv. Costantino che chiedeva ammetterlo alla chiamata in causa della FARO ASSICURAZIONI ex artt. 106 e 209 c.p.c. Era, altresì presente l'Avv. Virzi per il convenuto Comune ed il delegato dei procuratori dell'attrice



che contestava la comparsa della Provincia. Questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 20/10/2009, autorizzando al contempo la chiamata in causa della FARO ASSICURAZIONI. All'udienza fissata erano presenti per l'attrice il delegato dei suoi procuratori, l'Avv. Virzi per il comune e l'Avv. Costantino per il terzo chiamato Amministrazione Provinciale, i quali chiedevano un rinvio per il tentativo di conciliazione e questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 26/01/2010. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza fissata l'Avv. Prinzi chiedeva di essere ammesso a citare i testi già indicati nel proprio atto introduttivo e i sigg.ri Buzzanca Giuseppe, Giovenco Fortunato e Buzzanca Giovanni sui capitoli già formulati nello stesso atto. Era, altresì presente l'Avv. Virzi che chiedeva essere ammesso a citare i testi sigg.ri Adornetto Paolo e La Guidara Carlo sui capitoli indicati in sede di udienza nonché alla prova del contrario con i testi indicati da parte attrice. Era, altresì presente l'Avv. Costantino per la Provincia che chiedeva essere ammesso alla prova del contrario con i suddetti testi. Questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 27/04/2010 per l'escussione dei testi indicati dalle rispettive parti. All'udienza fissata dopo l'escussione di tutti i testi presenti in aula, questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 06/07/2010 per la prosecuzione della prova. All'udienza fissata dopo l'escussione dell'ultimo teste, questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 19/10/2010 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza fissata era presente l'Avv. Schepis per delega dell'Avv. Prinzi, e l'Avv. Costantino per la Provincia i quali insistevano nella propria domanda e nel rigetto di ogni contraria istanza della rispettiva controparte. Questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 18/01/2011 con termine per Note. All'udienza del 20/01/2011 erano presenti l'Avv. Schepis per delega dell'Avv. Prinzi per l'attrice, l'Avv. Costantino per la Provincia e l'Avv. Virzi per il convenuto chiedevano che la causa venisse decisa. Questo giudice assegnava la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e meritano di essere accolte.



Le prove di quanto richiesto sono state fornite attraverso le dichiarazioni testimoniali e il verbale dei Carabinieri di Patti che hanno confermato in pieno i fatti così come descritti da parte attrice.

Così il teste Buzzanca Giuseppe il dichiarava: "... ero io a guidare l'autovettura Fiat 500 il 26/07/2008 ore 03:30 circa di notte, in località Laurello, comune di Montagnareale, nei pressi di vecchi rustici disabitati di proprietà del fu Buzzanca Pietro, quando superando una grata, una parte di essa rimbalzava sotto l'autovettura. Al momento del sinistro mi trovavo in direzione mare-monte e la grata a quell'ora non si vedeva. La grata urtava violentemente con la parte anteriore sottostante dell'autovettura. Non vi era nessun segnale di pericolo che avvertisse della presenza della grata... Percorro 2-3 volte al mese questa strada e posso dire di aver visto ditte incaricate dal Comune eseguire dei lavori di manutenzione delle cunette, in quel tratto di strada... Io abito vicino all'autovettura visibile nella foto n. 4; sono passato al momento dell'incidente proprio in questo tratto di strada, indicato nella foto n. 4; l'autovettura è passata sopra quell'elemento della grata che si trovava al centro. Percorrevi il tratto di strada in questione a velocità moderata, anche perché abito vicino. Preciso che la ruota posteriore destra è rimasta incastrata nella cunetta coperta dalla grata che si è tolta passando con l'autovettura. La strada in questione è stretta e a malapena passano due autovetture".

Il teste Buzzanca Rosario dichiarava: "...non ho assistito al sinistro ma posso dire di aver visto i luoghi dell'occorso, subito dopo, in quanto mio figlio era rimasto con l'autovettura ferma sulla grata ed io ero intervenuto perché abito nelle vicinanze. La macchina è rimasta ferma sui luoghi fino a quando sono intervenuti i Carabinieri i quali hanno fatto un verbale di sopralluogo".

Il teste Adornetto Paolo dichiarava: "...sono responsabile dell'area tecnica del Comune di Montagnareale... sono stato avvisato dal Sindaco con l'invito a quantificare i danni subiti dall'autovettura... Non ho potuto constatare i danni perché l'autovettura era stata riparata e questo precisamente in data 15/10/2008 secondo quanto riferitomi per telefono dal marito dell'attrice. Preciso che non sono stato a visionare personalmente l'autovettura ma ho saputo delle riparazioni solo telefonicamente. Sono stato sui luoghi in

data 12/01/2009 solo in seguito all'atto di citazione notificato al Comune. Risponde al vero la circostanza di cui alla lettera a) del verbale così come ho potuto appurare in data 12/01/2009. Risulta al vero la circostanza di cui alla lettera b) del verbale articolata dal convenuto Comune ad eccezione del fatto che la strada sia molto transitata. Corrisponde al vero la circostanza di cui alla lettera c) articolata in verbale dal Comune. Vera la circostanza di cui alla lettera d) anche perchè esiste documentazione che comprova che è iscritta nello stradario della Provincia al n. 151. Il modulo delle 4 grate che si trovava a sinistra della strada direzione mare-monte era rialzato, mentre gli altri 3 moduli erano ben poggiati sulla loro sede."

Il teste La Guidara Carlo dichiarava: "...sono impiegato del Comune di Montagnareale...sono stato a visionare il luogo dell'incidente... non mi ricordo quanto tempo dopo l'incidente... nella parte sinistra della carreggiata direzione mare-monte, ho notato un modulo danneggiato e sollevato rispetto agli altri moduli."

Pertanto, i testi Adornetto e La Guidara, indicati dal Comune convenuto, hanno effettivamente riscontrato il lamentato mal posizionamento della grata che causava i danni per cui parte attrice ha richiesto il risarcimento.

Il teste Giovenco Fortunato dichiarava: "...confermo di aver redatto il preventivo per la riparazione dell'autovettura... che mi viene mostrato e che è allegato al fascicolo di parte attrice. Confermo che i lavori di cui al preventivo sono stati effettuati. Mi sono state corrisposte le somme spettanti per i lavori effettuati".

Ulteriore prova delle ragioni del danneggiato è il rapporto dei Carabinieri del 15/09/2008 dal quale si apprende: "... i militari accertavano che un'autovettura Fiat 500 targata BG503GD, di proprietà di Caiezza Beniamina... e condotta da Buzzanca Giuseppe... nel transitare nella strada comunale ed esattamente all'altezza del fabbricato degli eredi Buzzanca Pietro, andava a urtare con la parte anteriore del motore una grata in ferro, posta sulla carreggiata, riportando all'autovettura gravi danni meccanici. Effettivamente, i militari accertavano che vi era una grata in ferro che copriva un pozzetto per il deflusso delle acque piovane... spostata in avanti di circa 50 cm dal telaio"


E', altresì, emerso che anche se il Comune di Montagnareale non è ufficialmente proprietario della strada ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, come confermato dal teste Buzzanca Giuseppe che in passato aveva visto ditte incaricate dal Comune di Montagnareale provvedere alla manutenzione ed in special modo intervenire sulla predetta grata. Ne consegue che deve considerarsi custode di fatto (e pertanto responsabile) anche chi ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non solo il proprietario.

Per quanto esposto, pertanto, dovrà essere dichiarata la responsabilità in solido sia del Comune di Montagnareale sia della Provincia Regionale di Messina, rispettivamente quale Ente custode e quale Ente proprietario del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro, con condanna solidalmente al risarcimento dei danni che possono essere quantificati in Euro 1.812,00, così come da fattura agli atti, oltre interessi e rivalutazione, dal sinistro al soddisfo.

Considerate le circostanze di tempo e luogo nelle quali l'incidente si è verificato, è certo che il conducente del mezzo ha usato la necessaria diligenza, stante che il rispetto dei limiti di velocità è provato dalla necessità di adeguare la velocità in base alle condizioni contingenti (l'ora di notte e la breve distanza della propria abitazione dal luogo dell'incidente) che ben difficilmente avrebbero portato alla perdita di controllo del mezzo e al successivo incidente.

La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:

- a) la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del



danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811);

- b) la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- c) posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomodi e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario. Corollario di tale prospettiva è che ove l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.;
- d) segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti. Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell'imprevedibilità e



dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);

e) al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, appurato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308). Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della strada per danni conseguenti all'utilizzo da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (insidia o trabocchetto). Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).

Venendo al caso di specie, non par dubbio che, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., l'attore-danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di una grata malposizionata che, l'automobilista aveva ragione



di non attendersi; mentre la controparte non ha dato la prova del fortuito, potendo dedurre che si era trattato di un fatto imprevedibile ed inevitabile, dimostrando ad esempio che non era stato possibile riparare le grate con un intervento tempestivo.

E parimenti, ove non si fosse ritenuta applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto di custodire effettivamente il bene, data dall'utente la prova dell'anomala posizione della grata sulla sede stradale, spettava agli Enti convenuti provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la eventuale possibilità del danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia; dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di una grata mal collocata, non spetta all'attore, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del *neminem ledere*, di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito (Cass. n. 11511/2008, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 3651/2006).

Quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 L. n. 2248/1865 All. F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 C.d.S.; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F; per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal

generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità *ex art. 2051 c.c.* in caso di omessa prevenzione.

Il dovere di custodia e la correlata responsabilità *ex art. 2051 c.c.* non vengono meno per la P.A. nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla *res* ed il potere di fatto sulla cosa risulti quindi solo in parte trasferito a terzi, atteso che in tal caso l'ente proprietario deve sull'opera continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, (Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 2963/1999, Cass. n. 11855/1998, Cass. n. 5539/1997, Cass. n. 5007/1996). La derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro dal danneggiato offerta anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno (Cass. n. 2308/2007 e Cass. n. 3651/2006).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Caiezza Beniamina, con atto notificato il 26/11/2008, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara la responsabilità solidale del Comune di Montagnareale e della Provincia Regionale di Messina, per il sinistro del 26/07/2008 per responsabilità *ex artt. 2051 e 2043 c.c.*, per non aver provveduto ciascuno di essi, in relazione ai propri obblighi e poteri, alla manutenzione della strada e alla segnalazione del pericolo;
- b) dichiara che a seguito del sinistro, l'istante subiva danni alla Fiat 500 tg. BG 503 GD, quantificati in € 1.812.00;
- c) condanna solidalmente il Comune di Montagnareale, in persona del sindaco pro-tempore, e la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.812,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla data del sinistro sino alla data del soddisfo;

RENDICONTO
N. 122
10.10.2011
IL CANCELLIERE

d) condanna solidalmente i convenuti al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di euro 1.338,00 comprensiva di euro 600,00 per competenze, euro 630,00 per onorari ed euro 108,00 per spese esenti, oltre rimborso spese come per legge, oltre IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Patti, il 01/07/2011



Il Giudice di Pace
(Avv. Domenico Calabrò)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011

IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

Per copia conforme al suo originale

Patti, n. ~~13~~ OTT. 2011

IL CANCELLIERE

F. TO

IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo al Pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Patti, ~~13~~ OTT. 2011

IL CANCELLIERE

F. TO

IL CANCELLIERE B3
(Antonino Salemi)

Diritti per Euro 708,33
apposte marche sull'
l'originale.

Patti, ~~13~~ OTT. 2011

Il presente titolo è stato
depositato in cancelleria
il 13 OTT. 2011

IL CANCELLIERE B3

IL FUNZIONARIO

IL CANCELLIERE B3



Numero: 48/2009

Pratica: Caiezza Beniamina contro Provincia

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 906,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 906,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 26-07-2008
4. Data finale del calcolo degli interessi: 13-03-2012
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizzazione (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 13-03-2012

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 906,00	L. 1.754.261
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 66,20	L. 128.181
Rivalutazione totale maturata (dal 26-07-2008 al 13-03-2012)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 66,20	L. 128.181
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 972,20	L. 1.882.442

di cui:

Capitale = 906,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 66,20

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "CAIEZZA Beniamina c/Provincia". Sentenza n. 284/11 del Giudice di
Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 1.896,84 come debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 284/11 del Giudice di Pace di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a 1.896,84 al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.


Messina, 09/07/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco



Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella



Dott. Perrone Diego

